

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13

Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane

Sottomisura 13.2: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Sottomisura 13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

1. Riferimenti normativi

Per i riferimenti normativi si rimanda alle Disposizioni generali per le Misure a superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 (Disposizioni generali), par. 1.

In particolare, si richiama:

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 31 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, e art. 32 – Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/716 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate – art. 3, paragrafi 3, 4 e 5;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3205 del 14 maggio 2016 ad oggetto: Modifica del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016;

- Circolare AGEA n. UMU.2469 del 16 maggio 2016 – Istruzioni operative n. 15, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 – Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) n. 1698/2005. Campagna 2016

2. Beneficiari

I pagamenti previsti dalla misura 13 sono concedibili agli agricoltori in attività, singoli o associati, così come individuati dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come applicato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii. le cui superfici aziendali ricadono in tutto o in parte in una o più aree definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del citato D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che al momento della presentazione della domanda dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) Possesso di partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore del 50%, in zone montane e/o svantaggiate, quali definite all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo

Le società possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, o per terreni acquisiti in disponibilità.

3. Obiettivi e finalità della misura

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

La misura risponde alla priorità 4 e in particolare alla focus area 4c (la prevenzione dei suoli dall'erosione e il miglioramento della gestione degli stessi) per la sottomisura 13.1 e alla focus area 4a (salvaguardia, ripristino, e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico) per le sottomisure 13.2 e 13.3.

In modo trasversale la misura contribuisce ai seguenti obiettivi:

- ✓ ambiente - il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale;
- ✓ mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione delle attività agricole.

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone definite svantaggiate, così come classificate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Misura 13 è così articolata:

Sottomisura	Tipologia di intervento
13.1 pagamento compensativo per le zone montane.	13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane.
13.2 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.	13.2.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.
13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.	13.3.1: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.

L'elenco dei Comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014 – 2020, consultabile sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania alla pagina:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

La dotazione finanziaria della misura 13 ammonta ad € 220.416.000,00, di cui € 133.351.680,00 carico del FEASR e la rimanente quota a carico di fondi nazionali e regionali.

4. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente misura e che intendono presentare domanda, sono obbligati, , alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comportano la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

Gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla misura 13 devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere il requisito di “agricoltore in attività”, così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed applicato con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii e la cui disciplina è esplicitata dalla circolare AgEA ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 ad oggetto: Agricoltore in attività. Integrazioni alla circolare ACIU. 2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio (proprietà, usufrutto, contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata di affitto), con l'esclusione del comodato d'uso. Il certificato di fida pascolo rilasciato dal Comune, come tutti gli altri titoli di possesso, deve essere presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda e deve garantire il possesso delle superfici richieste a premio per tutta la durata dell'impegno assunto. Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno;

Inoltre, in funzione delle specifiche Tipologie di intervento, si specifica che:

- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.1.1 devono coltivare una superficie agricola in una zona montana ai sensi dell'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.2.1 devono coltivare una superficie agricola in un'area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.3.1 devono coltivare una superficie agricola in un'area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013,

Le condizioni richiamate ai punti elencati devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

5. Descrizione degli Impegni e degli Obblighi

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.1.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.2.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.3.1, il beneficiario si impegna a:

- mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda;
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l'arco temporale di impegno.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando in relazione agli impegni e obblighi a carico del beneficiario, si rimanda al cap. 12 delle Disposizioni generali.

6. Entità del premio

6.1 Sottomisura 13.1.

Tipologia d'intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile per ettaro di superficie condotta in zona montana è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 600 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 600 mt Pendenza <=20% Altitudine > 600	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 600
Fino a 9,99 ha 100%	450	405	360
Da 10 a 49,99 ha 56%	252	227	202
Da 50 a 99,99 ha 28%	126	113	101
Da 100 a 300 ha 14%	63	57	50
Oltre i 300 ha	0	0	0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.2 Sottomisura 13.2

Tipologia d'intervento 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane, è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 200	€ 225
>20%	€ 225	€ 250

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 300 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 300 mt Pendenza <=20% Altitudine > 300	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 300
Fino a 9,99 ha 100%	250	225	200
Da 10 a 49,99 ha 56%	140	126	112
Da 50 a 99,99 ha 28%	70	63	56
Da 100 a 300 ha 14%	35	31,50	28
Oltre i 300 ha	0	0	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.3 Sottomisura 13.3

Tipologia d'intervento 13.3.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zona con vincoli specifici non supera il valore di 200€ ad ettaro di superficie ammissibile.

Come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro.

Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità per ettaro	Valore dell'indennità (€)
Fino a 9,99 ha	100 (%)	200
Da 10 a 19,99 ha	70 (%)	140
Da 20 a 30 ha	50 (%)	100
Oltre i 30 ha	0 (%)	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.

Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

In applicazione della Delibera Regionale n. 338 del 20 luglio 2015, per tutte e tre le sottomisure, (13.1, 13.2 e 13.3), nel caso di superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 18 novembre 2014, (pascoli magri) il carico minimo di UBA/ha (di cui all'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014) deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni, corrispondente ad un carico minimo di 0,4/UBA/anno/ha. Si chiarisce che, qualora il pascolamento degli animali si svolga in un unico turno di 90 gg, occorre che la superficie in questione sia pascolata da almeno 0,4 UBA/ha per tutta la durata dell'unico turno di pascolamento. Nel caso dei prati permanenti e sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo, l'attività di pascolamento può essere sostituita da una sfalcatura o da pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo ed opportunamente verificabili attraverso il quaderno di campagna. Sui pascoli magri è ammessa solo l'attività di pascolamento.

6.4 Combinabilità delle Tipologie di intervento

Le sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, sono combinabili tra di loro e con tutte le altre misure del PSR Campania 2014/2020; non è possibile adottare gli impegni previsti dalle tre diverse tipologie di intervento sulla medesima superficie.

Nel caso in cui uno stesso beneficiario richieda a premio e risulti ammissibile ai benefici previsti per le tre sottomisure (13.1 13.2 e 13.3), la percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, così come risultante e/o coerente con il calcolo dei premi.

In ogni caso la degressività per ampiezza aziendale sarà applicata partendo dalle condizioni di altitudine e pendenza più sfavorevoli allo svolgimento delle attività colturali.

In fase di determinazione del valore dell'importo dell'indennità, il sistema provvede automaticamente alla determinazione della pendenza media aziendale e dell'altitudine delle superfici richieste a premio.

7. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, non sono previsti per la presente misura criteri di selezione.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande

Il pagamento delle indennità compensative per l'annualità 2016 è subordinato alla presentazione della domanda in risposta al presente bando.

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2016, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2016, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN entro le ore 24,00 del **15 giugno 2016**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo a decorrere dal 15 giugno compreso, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 761/2016.

Le domande pervenute oltre l'11 luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica – art. 12, comma 2 del Reg. (UE) 640/2014) **sono irricevibili**.

Il termine per la presentazione di una **“domanda di modifica” ai sensi dell'art. 15, del Reg. (UE) 809/2014, è il 15 giugno 2016**; ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, oltre tale termine corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo sino **all'11 luglio 2016**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di ritiro parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 possono essere presentate sino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulla domanda.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione contestuale da parte del richiedente della stessa, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con il completamento della fase del rilascio telematico attraverso il SIAN la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

Non sono ricevibili:

- le domande presentate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico (SIAN), in linea con quanto previsto in merito dalla circolare AGEA prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 (Istruzioni operative n. 12 – par. 9.4);
- domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre le suindicate date;

Per l'Elenco dei Soggetti Attuatori territorialmente competenti, si rimanda al par. 7.3 delle Disposizioni generali.

Il produttore non deve presentare alcun cartaceo ai Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio (ex STAPA-CePICA).

Qualora l'istruttoria automatizzata non generi un esito positivo ed il sistema informatico rilevi delle anomalie sulle istanze, l'iter procedurale prevede la risoluzione delle stesse da parte dei Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio (ex STAPA-CePICA), che ne ricevono comunicazione da parte di AGEA.

9. Errori palesi

Per le modalità di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, si rimanda al par. 11.2 delle Disposizioni generali.

10. Riesame

Per la gestione delle istanze di riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, si rimanda al pertinente paragrafo delle Disposizioni generali.

11. Modalità di ricorso

Per le modalità di esperimento dei ricorsi avverso il provvedimento che determina l'ammissione o meno al sostegno, si rimanda al pertinente capitolo delle Disposizioni generali.

12. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 13: Maria Pia Di Martino, Tel. 081/7967556; e-mail: mariapia.dimartino@regione.campania.it .

13. Trattamento dei dati personali

Ferma restando l'autorizzazione al trattamento dei dati conferiti con la Domanda, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, che il beneficiario rende al rilascio della stessa, per le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si rimanda a quanto specificato in merito al cap. 17 delle Disposizioni generali.

14. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 13 del PSR Campania 2014-2020.